



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel.: 0461 201328

@ elettorale@regione.taa.it

pec: elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE n. 2/Elettorale

Ai commissari straordinari dei comuni di
Cimone e Luserna

Al/Alla segretario/a comunale

e, p.c. Al Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento

Al Presidente della
Provincia Autonoma di Trento

Al Presidente della Commissione elettorale
circondariale di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni comunali 17 maggio 2026 – Presentazione delle candidature

Con la presente si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine a quanto indicato in oggetto, rinviando comunque, per l'esame dell'intera procedura e per ulteriori dettagli, alle norme contenute nel *Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* (di seguito CEL), approvato con legge 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e alle *Istruzioni per la presentazione delle candidature* redatte da questo Ufficio enti locali, pubblicate sul sito internet della Regione (Elezioni comunali 17 maggio 2026).

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e delle candidate alla carica di consigliere comunale devono essere sottoscritte da un certo numero di elettori/elettrici, variabile a seconda delle classi demografiche dei comuni indicate nell'articolo 235, comma 1 del predetto CEL. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

Per la presentazione delle liste dei candidati e delle candidate alla carica di consigliere comunale di codesti comuni, in base alla determinazione della popolazione legale (censimento permanente della popolazione) al 31 dicembre 2021 (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 di data 3 marzo 2023, è necessaria la sottoscrizione di un numero di elettori/elettrici compreso tra **20 e 30**.

Il comma 8-bis dell'art. 235 del CEL, introdotto dalla legge regionale n. 2/2024, prevede che i candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.

Nel CEL è previsto un caso di esonero dalla presentazione delle sottoscrizioni richieste a supporto delle liste dei candidati e delle candidate, consentito solo per i partiti o raggruppamenti politici che, **con il medesimo contrassegno, fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco**, hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del Consiglio provinciale di Trento (22 ottobre 2023) o della Camera dei deputati (25 settembre 2022) [art. 236, comma 1, come modificato dall'articolo 2, lettera h) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3].

Alla presente si allega copia dei contrassegni delle liste di partiti o gruppi politici che hanno ottenuto almeno un seggio nelle anzidette elezioni.

Nei casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, come precisato anche nelle *Istruzioni per la presentazione delle candidature*, la dichiarazione di presentazione della lista sarà così sottoscritta:

- nel caso in cui non sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico o da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio (articoli 236 e 220). Qualora tali organi non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la sottoscrizione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica del sottoscrittore, rispettivamente del mandante, deve essere comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, in caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- nel caso in cui sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia la dichiarazione di presentazione della lista viene sottoscritta dalla persona indicata nell'atto di delega (cd all. 8), rilasciato dal soggetto che ha depositato il contrassegno e contenente l'attestazione del Presidente della Provincia da cui risulta che tale soggetto è autorizzato a rilasciare deleghe per la presentazione delle liste contraddistinte da quel contrassegno nei (vari) comuni.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. (vedi punto 4.1 a pag. 5 e seguenti nelle *Istruzioni per la presentazione delle candidature*. Vedi anche le *Avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni*, pubblicate sul sito internet della Regione al seguente link : <https://www.regione.taa.it/Documenti/Documenti-attivita-politica/Istruzioni-per-la-presentazione-delle-candidature>)

Nel richiamare quanto indicato nel paragrafo 5.4 delle *Istruzioni per la presentazione delle candidature* in relazione ai compiti della segreteria del comune nella fase di ricezione delle stesse, si ritiene opportuno segnalare quanto stabilito dal Consiglio di Stato (*ex pluribus* sent. n. 7312, n. 7313, n. 7314, n. 7315 di data 5 ottobre 2010; sent. n. 2234 e 2235 di data 6 maggio 2014) in merito alle modalità di utilizzo e presentazione della dichiarazione di presentazione delle candidature da parte di una lista con obbligo di sottoscrizioni (corrispondente al mod. 3/C per i comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). Nelle suddette sentenze viene ribadito, come già peraltro ripetutamente segnalato nella precedente giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato, che il documento deve essere compilato e presentato in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unità, indivisibilità e non manipolabilità del medesimo, ossia del collegamento tra i fogli contenenti le sottoscrizioni, l'autenticazione, il contrassegno di lista ed i nominativi dei candidati e delle candidate.

Sempre in relazione alla procedura di presentazione delle candidature, si invita altresì il/la segretario/a comunale a tenere **copia delle dichiarazioni di presentazione delle candidature e dei contrassegni delle liste** (per il controllo dei contrassegni delle liste e dei nominativi dei candidati riportati sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione) nonché **copia dei programmi amministrativi** presentati in allegato a tali dichiarazioni, al fine di consentire ai cittadini e alle cittadine che lo richiedano, una volta approvate le liste, l'accesso ai programmi medesimi.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Allegati: c.s.

Elezioni Politiche 25 settembre 2022

Contrassegni delle liste di partiti o raggruppamenti politici che hanno ottenuto seggi alla Camera dei Deputati





Elezioni Provinciali (Trento) 22 ottobre 2023

Contrassegni delle liste di partiti o raggruppamenti politici che hanno ottenuto seggi nel Consiglio provinciale



